

Tre disposizioni autografe e datate come vuole la legge

Il Sole 24 Ore | PRIMO PIANO | 07 LUGLIO 2023 | Angelo Busani

Sono tre i documenti che compongono il testamento di Silvio Berlusconi: **a)** una scheda datata 2 ottobre 2006; **b)** una scheda datata 5 ottobre 2020; **c)** una scheda datata 19 gennaio 2022. In tutti i tre casi si tratta di documenti olografi (cioè scritti autografi) regolarmente datati e sottoscritti: e, quindi, contenenti tutti i requisiti prescritti dalla legge per la validità di un testamento olografo, in quanto l'articolo 602, comma 1, del Codice civile dispone che «Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore». Trattandosi di una pluralità di documenti, bisogna tener conto della norma di cui all'articolo 682 del Codice civile, secondo il quale «Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili». In altre parole, le clausole del testamento successivo si impongono su quelle del testamento precedente se sono incompatibili con quelle di data anteriore. Vediamo, dunque, in ordine di data, il contenuto dei tre documenti. Nel primo (che evidenzia un'assistenza professionale in ragione della precisione dei termini tecnici utilizzati), Silvio Berlusconi ha innanzitutto disposto della sua «quota disponibile» a favore dei suoi figli Marina e Piersilvio e di «tutto il resto» (e, quindi, della quota di legittima) ai suoi cinque figli in parti uguali. Ne consegue che tutti i cinque figli sono eredi e che, essendo il testatore deceduto senza essere coniugato, l'intero suo patrimonio (vale a dire il valore dei beni che fossero di sua proprietà al momento della morte e il valore di quelli dei quali egli abbia disposto per donazione) viene trattato come segue: nove trentesimi a ciascuno dei figli Marina e Piersilvio (vale a dire $5/30$ di disponibile e $4/30$ di legittima); quattro trentesimi (di legittima) a ciascuno dei figli Barbara, Eleonora e Luigi. Infatti, in base all'articolo 537, comma 2, del Codice civile, nel caso in cui il defunto lasci più di un figlio, la legittima è di «due terzi» (e quindi, nel caso specifico, pari a $20/30$) «da dividersi in parti uguali tra tutti i figli» (e, quindi, $4/30$ per ciascuno); per complemento, la disponibile è pari a un terzo della massa (e, quindi, pari a $10/30$, vale a dire $5/30$ a Piersilvio e $5/30$ a Marina). Nel secondo documento, il testatore ha disposto un legato di 100 milioni a favore del fratello Paolo. Significa che ogni erede, in proporzione alla sua quota di eredità (lo dispone l'articolo 662, comma 2, del Codice civile), deve adempiere alla disposizione a favore del fratello del testatore. Questa scheda testamentaria è probabile sia stata scritta senza assistenza professionale come denota il fatto che il testatore ha impropriamente qualificato il legato come “donazione”. Molto interessante l'ultimo documento (scritto con mano meno ferma rispetto ai documenti precedenti e pure nel quale i legati che vengono disposti sono qualificati come “donazioni”). In questa scheda: **a)** vengono evocati solo quattro dei cinque figli (dimenticando Luigi, il quale non è quindi gravato dall'obbligo di pagare i legati di cui oltre); **b)** si dispone che i predetti quattro figli corrispondano (si tratta di legati cosiddetti “obbligatori”) 100 milioni di euro a Paolo Berlusconi (che potrebbero essere aggiuntivi, al di là delle dichiarazioni alla stampa, rispetto a quelli del documento precedente), 100 milioni a Marta Fascina e 30 milioni a Marcello Dell'Utri; **c)** la disposizione dei legati viene preceduta dalle parole «Se non dovessi tornare» dall'ospedale. In effetti, dopo il ricovero del gennaio 2022, Berlusconi tornò a casa dall'ospedale e quindi potrebbe non essere implausibile qualificare i tre legati in questione come sottoposti a una condizione risolutiva (se così fosse, le disposizioni di quest'ultimo documento non sarebbero efficaci). D'altronde, non è molto diverso questo caso da quello, che viene usato nelle scuole di notariato, del testamento che inizia con l'espressione «Se non tornerò dal viaggio in nave che sto per intraprendere». Vi è inoltre da notare che le espressioni del testatore non hanno un netto tenore imperativo, ma sono caratterizzate più che altro da un senso di “desiderio”. Dispone, infatti, il testatore, rivolto ai quattro suoi eredi: «vi prego di prendere atto di quanto segue»; e poi continua dicendo «dovreste riservare queste donazioni a ...». Quasi come se appunto si trattasse più di un auspicio che di un'effettiva volontà. *Notaio © RIPRODUZIONE RISERVATA